

Codice A1711C

D.D. 26 gennaio 2021, n. 67

**Integrazione della determinazione dirigenziale n. 953 del 22/12/2020 ad oggetto: "Art. 5 comma 3 del D.Lgs. 102/2004 e s.m.i. - D.M. n. 33619 del 22/12/2017 e D.M. n. 8738 del 14/09/2018. Interventi per danni in agricoltura da avversità atmosferiche verificatesi dal 21 al 26 novembre 2016 e riconosciute eccezionali con D.M. 10784 del 28/03/2017. Autorizzazione all'ARPEA al pagamento del contributo".**



**ATTO DD 67/A1711C/2021**

**DEL 26/01/2021**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

#### **A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche**

**OGGETTO:** Integrazione della determinazione dirigenziale n. 953 del 22/12/2020 ad oggetto: “Art. 5 comma 3 del D.Lgs. 102/2004 e s.m.i. - D.M. n. 33619 del 22/12/2017 e D.M. n. 8738 del 14/09/2018. Interventi per danni in agricoltura da avversità atmosferiche verificatesi dal 21 al 26 novembre 2016 e riconosciute eccezionali con D.M. 10784 del 28/03/2017. Autorizzazione all'ARPEA al pagamento del contributo”.

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 953 del 22/12/2020 ad oggetto: “Art. 5 comma 3 del D.Lgs. 102/2004 e s.m.i. - D.M. n. 33619 del 22/12/2017 e D.M. n. 8738 del 14/09/2018. Interventi per danni in agricoltura da avversità atmosferiche verificatesi dal 21 al 26 novembre 2016 e riconosciute eccezionali con D.M. 10784 del 28/03/2017. Autorizzazione all'ARPEA al pagamento del contributo” si provvedeva ad incaricare l'ARPEA all'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari indicati nell'Elenco di liquidazione N. 1 del 17/12/2020 - allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento - del contributo loro spettante ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 102/2004 e s.m.i. a ristoro dei danni causati dalle piogge alluvionali dal 21 al 26 novembre 2016 e dichiarate eccezionali con il D.M. n. 10784 del 28/03/2017, attingendo alle disponibilità finanziarie presenti sul Fondo Avversità – Stato;

Preso atto che occorre integrare la determinazione dirigenziale sopracitata per quanto attiene al riferimento ai Decreti Legge adottati per il superamento dei termini dei procedimenti amministrativi in corso nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 richiamando quanto segue:

Preso atto degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) - applicabili dal 1 luglio 2014 fino al 31 dicembre 2020 – che prevede all'art. 1.2.1.2 Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali – paragrafo 352: I regimi di aiuto devono

essere istituiti entro tre anni dalla data in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Gli aiuti devono essere erogati entro quattro anni a decorrere da tale data;

Preso atto, inoltre, del D.M. 15757 del 24/07/2015 art. 2 c. 4 che prevede: “Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data”;

Preso atto che per quanto attiene all'erogazione dei contributi riferiti all'evento “piogge alluvionali dal 21 al 26 novembre 2016” non è stato possibile rispettare il termine di quattro anni stabilito dagli Orientamenti dell'Unione Europea e dal D.M. soprarichiamati in quanto in seguito all'emergenza COVID-19, vi sono state conseguenze dovute alla limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile, tenuto anche conto del carico di lavoro che hanno comportato eventi importanti quali “piogge alluvionali” del periodo ottobre – novembre 2019 e del periodo settembre – ottobre 2020, che hanno coinvolto gran parte del territorio regionale, e ulteriori conseguenze dovute alla difficoltà delle Aziende agricole di concludere i lavori di ripristino delle strutture danneggiate e produrre la documentazione necessaria al riconoscimento dei contributi loro spettanti entro le scadenze prefissate;

Visto il comma 1, dell'art. 103, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che dispone testualmente: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”;

Visto l'articolo 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” che dispone testualmente: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”;

Preso atto della nota Prot. n. 1784 del 21/01/2021 con la quale la Direzione Agricoltura e Cibo, a seguito del confronto e degli approfondimenti effettuati con il competente ufficio ministeriale presso il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale e con la referente per i rapporti con la Commissione europea in materia di aiuti di Stato, prevede la possibilità di procedere alla liquidazione delle domande di contributo pervenute, avvalendosi della sospensione dei termini del procedimento prevista dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) per il periodo compreso fra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020 (termine prorogato al 15 maggio 2020 dal successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23), per tutte le domande per le quali tale strumento è applicabile, in relazione ai tempi di cui sopra;

Preso atto di quanto sopra esposto e richiamato, considerati i DD.LL. di proroga dei termini dei procedimenti amministrativi, si dà atto che la scadenza prevista per l'erogazione dei contributi di cui alla Determinazione dirigenziale n. 953 del 22/12/2020 risulta essere quella del 17 febbraio 2021;

Dato atto che si richiamano e si confermano tutte le ulteriori disposizioni previste e indicate nella determinazione dirigenziale n. 953 del 22/12/2020;

*Vista la D.G.R. n. 3 -1571 del 26/06/2020 di attribuzione dell'incarico di responsabile ad interim del settore A1711C "Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche", articolazione della Direzione A1700A "Agricoltura e cibo" al dirigente regionale Dott. Mario Ventrella a decorrere dal 01/07/2020;*

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con D.G.R. n. 25-4316 del 5/12/2016 ad oggetto "Approvazione delle procedure e criteri per l'attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lett b) e c) dell'art. 1 c. 3 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche";

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

Tenuto conto della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte approvato con D.G.R. 37-1051 del 21/02/2020;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Dato atto che la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. è già avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 753 del 26/07/2019 di individuazione beneficiari e contributo massimo loro concedibile quale indennizzo per i danni subiti;

Tenuto conto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), applicabile dal 25/05/2018;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE AD INTERIM**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L.R. n. 16/2002 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari";

*determina*

per le motivazioni espresse in premessa

Di integrare la determinazione dirigenziale n. 953 del 22/12/2020 ad oggetto: “Art. 5 comma 3 del D.Lgs. 102/2004 e s.m.i. - D.M. n. 33619 del 22/12/2017 e D.M. n. 8738 del 14/09/2018. Interventi per danni in agricoltura da avversità atmosferiche verificatesi dal 21 al 26 novembre 2016 e riconosciute eccezionali con D.M. 10784 del 28/03/2017. Autorizzazione all’ARPEA al pagamento del contributo” facendo riferimento ai contenuti espressi nella parte dispositiva del presente provvedimento ed in particolare prorogare la scadenza prevista per l’erogazione dei contributi di cui alla Determinazione dirigenziale medesima alla data del 17 febbraio 2021.

Di confermare tutte le ulteriori disposizioni previste e indicate nella determinazione dirigenziale n. 953 del 22/12/2020.

Di inviare il presente atto al Settore A1709C Infrastrutture e Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, per quanto di competenza e per la relativa autorizzazione.

Di trasmettere all’ARPEA la presente determinazione ai fini dell’erogazione dei contributi di cui alla determinazione dirigenziale n. 953 del 22/12/2020.

Il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**  
Firmato digitalmente da Mario Ventrella